

□ **Mozione n. 257**

*presentata in data 30 gennaio 2012*

a iniziativa del Consigliere Foschi

**“Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 870 MWe nell’area industriale Z.I.P.A. in Comune di Corinaldo (AN)”**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:

*che* in data 15.10.2009 la Soc. Edison S.p.a. ha depositato l’istanza di V.I.A. – Valutazione di Impatto Ambientale, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da 870 MWe in Comune di Corinaldo (AN)

*che* in data 16.10.2009 è stato dato avviso di avvio del procedimento mediante pubblicazione sui quotidiani “il Resto del Carlino” e “il sole 24ore”;

*che* in data 19.02.2010, con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali n.22/VAA-08, la Regione Marche ha espresso parere negativo alla realizzazione di detta centrale;

*che* in data 4.08.2010 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha espresso parere negativo nel procedimento di VIA con Decreto direttoriale n. DVA-DEC-2010-0000491, evidenziando notevoli carenze progettuali tra cui “la caratterizzazione della componente atmosfera e qualità dell’aria ante-operam”, che è soltanto uno degli aspetti mancanti, rilevando, tra l’altro, che “le tempistiche per l’espletamento delle attività di cui sopra non sono compatibili con i tempi procedurali previsti dal D.Lgs 152/2006 e smi”

*che* in data 3.11.2010 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. DVA 2010-002632, in risposta ai comuni che con delibere di Giunta e/o Consiglio richiedevano la chiusura del procedimento, affermava: “Atteso che, successivamente all’emanazione del Decreto Direttoriale Interlocutorio negativo DVA-DEC-2010-0000491 del 4.08.2010 relativo alla compatibilità ambientale al progetto in epigrafe, il procedimento risulta concluso, si evidenzia che tale tipologia di provvedimento è emanato dall’Amministrazione ogni qualvolta gli elementi a disposizione della stessa non consentono di esprimersi compiutamente sulla compatibilità ambientale del progetto: tali provvedimenti devono intendersi, quindi, quali conclusioni con valenza negativa del procedimento di VIA”

*che* in data 31.03.2011 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dopo aver affermato la valenza negativa del provvedimento, anziché procedere ad inviare tale risultato al Ministero dello Sviluppo Economico per la chiusura del procedimento di autorizzazione sospeso in attesa della conclusione del sub-procedimento di VIA ha, illegittimamente, inviato alla Edison una comunicazione ex art. 10-bis della L.241/90, con la quale, “stante il lungo tempo trascorso dall’emanazione del Decreto interlocutorio negativo del 4.08.2010 relativo al progetto in epigrafe, ed in considerazione del fatto che nel frattempo non sono intervenute istanze di riavvio del procedimento, avrebbe provveduto all’emanazione di un provvedimento negativo.” La Edison con nota Rif.: ASEE/Siti-CG/PU-763 del 11.04.2011, rispondeva chiedendo ulteriore tempo per la presentazione dell’istanza di riavvio;

*che* in data 5.05.2011, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare concede alla Ditta una proroga di 90 giorni, a decorrere dal 11.05.2011 che è scaduta il 9.08.2011;

*che* in data 17.05.2011, con nota Rif. ASEE/Siti-GC/PU-1030, Edison S.p.A. ha sollecitato l’ARPAM - Dipartimento Provinciale di Ancona e la Regione Marche Servizio Ambiente e Paesaggio all’espressione di un “parere in merito alla proposta di monitoraggio” formulata con la nota del 1.04.2011 Rif. ASEE/Siti-GC/PU-700;

*che* in data 29.06.2011, con nota Rif.:ASEE/Siti-GC/PU-1321, Edison S.p.A. scrive alla Regione Marche, all'A.R.P.A.M., al Ministero dell'Ambiente, e, per Conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico, comunicando l'individuazione dei 3 siti da lei scelti per posizionare il mezzo mobile al fine di eseguire la campagna di monitoraggio dell'aria in fase ante operam;

*che* in data 26.07.2011, con nota Rif.:ASEE/Siti-CG/PU-1478, Edison S.p.A. scrive al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per chiedere "a Codesta Direzione di promuovere un incontro con la Regione Marche ed ARPAM al fine di poter trovare il corretto indirizzo per proseguire il monitoraggio dell'aria e la conseguente istruttoria. Si richiede pertanto un ulteriore periodo di almeno 60 gg, a decorrere dall'incontro di cui sopra, per poter concludere la campagna di misura della qualità dell'aria."

*che* con nota prot. DVA-2011-0024779 del 30.09.2011 il Ministero dell'Ambiente comunica alla ditta che "ritiene di aggiornare il termine per la presentazione da parte della Società Edison dell'istanza di riavvio del procedimento ((...)). Si ritiene di indicare la data del 10 agosto 2012 come termine ultimo per la presentazione della detta istanza di riavvio. Al fine di garantire il rispetto del termine sopra detto si rinnova quindi la richiesta all'ARPA Marche e alla Regione Marche di adoperarsi per garantire l'effettuazione del monitoraggio.

*che* la Giunta Regionale con Delibera n.236 del 21.02.2011 comunicava al Ministero dello Sviluppo Economico il diniego all'intesa concernente la realizzazione della centrale termoelettrica di Corinaldo;

*che* il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 25.03.2011 Prot. 0006250, rispondeva alla Regione Marche, Assessorato all'Ambiente e all'Energia, in seguito all'invio, da parte dell'Assessorato regionale, della nota n.245 del 28.02.2011, evidenziando che "in merito al rilascio dell'intesa da parte di codesta Regione, si rammenta che il comma 30 dell'art.27 della Legge 23 luglio 2009, n.99, ha modificato la legge 55/2002, prevedendo alla disposizione originaria dell'art.1, comma 2, che "l'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale d'intesa". Pertanto, visto che la sopra riportata normativa si applica al procedimento in oggetto, si precisa che questa Amministrazione procederà alla formulazione della proposta ministeriale di intesa solo in occasione della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, una volta concluso l'iter istruttorio condotto ai sensi della citata legge 55/2002, non rilevando, pertanto, un'eventuale determinazione regionale resa precedentemente.";

Vista:

la Delibera della Giunta Regionale n.236 del 21.02.2011 con la quale si comunica al Ministero dello Sviluppo Economico il diniego all'intesa concernente la realizzazione della centrale termoelettrica di Corinaldo;

La nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30.09.2011 Prot. DVA-2011-0024779, in cui il Dicastero dell'Ambiente scrive alla Regione Marche che "per quanto riguarda l'intesa negativa già resa dalla Regione al Ministero dello Sviluppo Economico con delibera n.236 del 21.02.2011 si evidenzia che tale intesa è da connettere esclusivamente con il procedimento autorizzativo, come disciplinato dalla L.55/02. Altra questione è la valutazione dell'impatto ambientale." Nella stessa nota il Dicastero dell'Ambiente "ritiene di aggiornare il termine per la presentazione da parte della Società Edison dell'istanza di riavvio del procedimento ((...)). Si ritiene di indicare la data del 10 agosto 2012 come termine ultimo per la presentazione della detta istanza di riavvio. Al fine di garantire il rispetto del termine sopra detto si rinnova quindi la richiesta all'ARPA Marche e alla Regione Marche di adoperarsi per garantire l'effettuazione del monitoraggio."

Considerato:

*che* questo Consiglio Regionale, con la risoluzione n. 15 del 30.11.2010 ha già impegnato la Giunta Regionale a chiedere la chiusura del procedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, affinché si determini l'immediata conclusione del procedimento sospeso, sine die, con Decreto direttoriale del MATTM n. DVA-DEC-2010-0000491 del

4.08.2010, assumendo quest'ultimo il carattere di giudizio negativo di compatibilità ambientale;

*che* a norma dell'articolo 26, comma 3, del d.lgs. 152/2006, infatti, la "pronuncia interlocutoria negativa" può essere rappresentata esclusivamente dalla richiesta di integrazione progettuale formulata dall'autorità procedente entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza: "3. L'autorità competente può richiedere al proponente entro centoventi giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni.....Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. L'interruzione della procedura ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa";

*che* con nota del 31.08.2010, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nella quale si legge: "Con l'occasione si comunica ai Dicasteri competenti, alla Regione Marche e alla Società Edison S.p.A., che leggono per conoscenza, che non è pervenuta la documentazione integrativa richiesta da questa Direzione generale con nota Prot. n. DG PBAAC/34.19.07/5538 del 18.02.2010 e che, pertanto, la scrivente non può esprimere il parere di propria competenza."

Richiamati e ribaditi tutti gli atti assunti da questa Amministrazione contro la realizzazione della centrale turbogas Edison S.p.a. nel Comune di Corinaldo

Considerato inoltre:

*che* la Regione Marche risulta già sanzionata per gli "sforamenti" da polveri sottili (PM10), tanto che in data 18 novembre 2010 è stata sottoscritta l'intesa Regione Marche, Anci Marche e Upi Marche per combattere tale inquinamento. L'ASUR Marche – Z.T. 3 di Fano, con nota Prot.3689 Pos.-26.208 del 21.12.2010, dal canto suo, ha richiesto ai Sindaci l'adozione di provvedimenti urgenti per fronteggiare e ridurre l'inquinamento da polveri sottili.

*che* le emissioni attese dalla prospettata centrale (Monossido di Azoto pari a 196 t/anno; Monossido di Carbonio pari a 1.179 t/anno; Biossido di Carbonio pari a 2.555.924 t/anno, Polveri sottili PM10-2,5-0,1) costituiscono un sicuro quanto inammissibile ulteriore peggioramento della qualità ambientale, tale da rappresentare un potenziale pericolo per la salute pubblica.

*che*, in ogni caso, stante la contingente situazione di emergenza, l'incremento di emissioni inquinanti conseguente alla realizzazione della centrale EDISON S.p.a. richiederebbe l'inasprimento delle misure restrittive sul traffico e sulle altre attività economiche del territorio al fine di scongiurare l'ulteriore aggravamento delle condizioni ambientali;

*che* l'incertezza dei tempi di conclusione del procedimento, di fatto, comporta un danno per i cittadini e le Amministrazioni, anche in termini di investimenti economici, per l'impossibilità di effettuare le necessarie programmazioni;

*che* il proponente non ha predisposto l'accertamento dei danni patrimoniali arrecati ai terzi coinvolti né tantomeno una proposta di risarcimento;

*che* la pendenza del procedimento di autorizzazione della centrale in oggetto, è motivo di grave preoccupazione per gli investitori, sia locali che extraterritoriali, con conseguente stagnazione del mercato immobiliare e delle connesse attività economiche, che va ad aggravare la crisi del settore e a pregiudicare l'economia generale del territorio;

*che* la presentazione del progetto ha comportato una diminuzione dei valori del mercato conseguenti alla cessata attrattiva da parte degli investitori stranieri, alla ricerca di luoghi di residenza ameni e con caratteristiche ambientali di alto pregio, quali quelle offerte dalla zona interessata, oltre che delle attrattive turistiche sempre legate alle peculiarità dell'ambiente e dei territori;

*che* la Giunta della Regione Marche non ha ancora richiesto la chiusura del procedimento stante il parere negativo della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e la palese illegittimità del proseguo del procedimento;

Ritenuto:

*che* è principio generale dell'ordinamento che ogni procedimento debba essere concluso con un provvedimento di contenuto tipico.

*che* è principio generale dell'ordinamento che i termini previsti per il procedimento di VIA siano termini perentori.

*che* è altresì principio generale dell'ordinamento che qualunque procedimento non possa essere sospeso sine die, specie se sia improntato ai principi di concentrazione e di celerità come quelli in materia di produzione di energia.

Ribaditi tutti gli atti deliberativi ed Amministrativi emessi da questa Amministrazione e le istanze formulate riguardo all'argomento, da aversi qui tutte trascritte quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Preso atto e fatte proprie le Delibere dei Consigli comunali pervenute a questo Ente dalle Amministrazioni dei territori impattati dal prospettato impianto di centrale termoelettrica a ciclo combinato da 870 MWe che la Ditta Edison vorrebbe realizzare nella zona industriale ZIPA di Corinaldo;

L'Assemblea legislativa regionale,

IMPEGNA

La Giunta regionale:

1. ad esigere dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di revocare, in autotutela, la nota prot. DVA-2011-0024779 del 30.09.2011 con la quale viene concesso alla Società Edison "come termine ultimo per la presentazione dell'istanza di riavvio del procedimento al 10.08.2012" stante il fatto che la mancata chiusura del procedimento appare illegittima sia sotto il profilo della violazione di legge, sia sotto il profilo del vizio di eccesso di potere, per sviamento della causa tipica e per disparità di trattamento, per difetto di motivazione, per errata valutazione dei presupposti di fatto, per contraddittorietà ed illogicità manifesta anche con precedenti scritti dello stesso Ministero.
2. ad esigere la chiusura del procedimento sia al Ministero dell'Ambiente, relativamente al sub-procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale, sia al Ministero dello Sviluppo Economico, relativamente al procedimento principale. Tanto in ragione delle motivazioni che precedono.
3. ad inviatre l'Agenzia ARPA Marche ad astenersi da ogni preventivo coinvolgimento, anche indiretto, o attività propedeutica alla definizione del SIA o/e nel dare indicazioni circa la realizzazione della campagna di monitoraggio della qualità dell'aria, sia perché l'attività avverrebbe al di fuori dei tempi dettati dal procedimento, sia perché non è previsto fra i compiti dell'ARPAM dare un supporto tecnico scientifico per le Valutazioni di Impatto Ambientale a soggetti privati, ponendo la stessa Agenzia in una posizione che confliggerebbe con il suo ruolo, tanto da pregiudicarne l'indipendenza e l'autonomia all'atto dell'espressione dei pareri di propria competenza sul progetto.

IMPEGNA INOLTRE

Il Presidente della Giunta regionale a fissare un incontro con il Ministro dello Sviluppo Economico a cui invitare gli Amministratori degli Enti Locali e i rappresentanti del Comitato Sviluppo Sostenibile Valcesano, al fine di ribadire la richiesta di chiusura del procedimento con rigetto dell'istanza presentata dalla Ditta Edison S.p.A. in data 15.10.2009, stante l'esito negativo del sub-procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale e per consegnare allo stesso Ministro gli atti amministrativi di identico contenuto, emanati sia da codesta Amministrazione Regionale che dagli Enti Locali.